



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

**AGENZIA PER I SERVIZI NEL SETTORE AGROALIMENTARE**

**DELLE MARCHE (ASSAM)**

E

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI**

**DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

L'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (di seguito denominata **ASSAM**), con C.F. e Partita IVA 01491360424, avente sede legale in Osimo (AN) via dell'Industria n. 1, rappresentata dal Dr. Andrea Bordoni, che agisce in qualità di Direttore della stessa, domiciliato per la carica presso la sede dell'agenzia di Osimo (AN).

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Cons. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di Commissario straordinario dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

### **Premesso che**

- ASSAM è un'agenzia della Regione Marche istituita con Legge Regionale n. 9 del 1997, poi modificata con L.R. 29/2013, e costituisce strumento regionale di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo, il

settore della ricerca ed i soggetti detentori o ricreatori di tecnologie particolari

per promuovere l'ammodernamento delle strutture agricole;

- ASSAM esercita le seguenti funzioni:

a) i servizi specialistici per il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agroalimentare e della silvicoltura;

b) i servizi di consulenza e assistenza per la certificazione di qualità dei prodotti;

c) le attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e per la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione delle razze animali e delle varietà vegetali locali;

d) l'attività di sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare;

e) la promozione e la divulgazione dei risultati della sperimentazione di cui alla lettera d);

f) le attività di formazione, nei limiti dell'accreditamento ottenuto, anche in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale;

g) l'individuazione di filiere strategiche per l'orientamento produttivo del settore;

h) la progettazione di livello interregionale, nazionale e comunitaria, nonché l'attivazione di reti tematiche e di partenariato al fine di accedere ai fondi comunitari;

i) il supporto all'attività della Regione derivante dalla partecipazione alla Rete delle Regioni europee "OGM free";

l) la valutazione economica dei progetti in materia agroalimentare;

m) la gestione dei vivai forestali e del Centro sperimentale per la

tartuficoltura della Regione;

n) le attività di analisi chimico-fisiche e sensoriali per la caratterizzazione e la valorizzazione qualitativa agroalimentare e la tutela agroambientale;

o) le attività di controllo tecnico e di vigilanza sui prodotti e sui processi produttivi agricoli e agroalimentari;

p) la raccolta e l'elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle imprese agricole, in sinergia con il servizio meteorologico della protezione civile;

q) la ricerca applicata e la sperimentazione di prodotti e servizi in agricoltura, utili allo sviluppo della "green economy".

- ASSAM è stata individuata come soggetto attuatore della Legge Regionale n. 12/2003 per la Tutela della biodiversità agraria regionale dal Regolamento attuativo della medesima legge;

- la Giunta Regionale, sentito il parere del Consiglio-Assemblea Legislativa, indirizza l'attività nell'ambito della Legge 12 attraverso un piano triennale (2019-2021) approvato con Deliberazione n. 88 del 14/01/2019 e piani operativi annuali;

- nel piano operativo annuale 2020, approvato dalla Giunta con DGR. N. 1582 del 16/12/2019, è previsto di dare continuità alle attività in essere attraverso la gestione dei campi catalogo e della *screen-house* per le colture arboree mentre per le erbacee viene mantenuta la funzionalità della banca del germoplasma che ha sede presso il CREA – Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo di Monsampolo, dove oltre alla conservazione è possibile realizzare studi di caratterizzazione bio-morfologica ed agronomica, nonché approfondimenti specifici con analisi genetiche;

	la Regione Marche finanzia le attività sopra indicate attraverso il Piano di	
	Sviluppo Rurale 2014-2020 con un bando specifico annuale sulla MISURA	
	10.2 - Operazione A) FA 4A – Raccolta, caratterizzazione, catalogazione,	
	conservazione su materiale genetico regionale. Sostegno per la	
	conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in	
	agricoltura in cui Regione Marche-ASSAM sono gli unici destinatari.	
	Il CREA:	
	- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con	
	personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche	
	agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in	
	data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata	
	legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore	
	agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena	
	autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;	
	- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori	
	produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le	
	università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;	
	- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità	
	delle produzioni e la tutela del consumatore;	
	- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad	
	organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della	
	Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti	
	territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;	
	- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale	
	o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;	

- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali un quadro

annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della

pesca;

- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali ogni

supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle

politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare

- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole,

alimentari, forestali, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla

tutela del comparto agro-alimentare;

- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento

dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;

- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate

alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità

dei prodotti nazionali;

- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle

varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che

regolano il settore;

- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di

integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al

fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e

internazionale;

- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della

nutrizione per la salute dell'uomo;

- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;

	- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-	
	industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale,	
	comunitario e internazionale;	
	- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università,	
	gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia,	
	delle parti sociali e dell'associazionismo;	
	- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai	
	comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della	
	nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività	
	formativa nei settori di competenza;	
	- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso	
	adeguati strumenti formativi;	
	- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità	
	istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione	
	con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche	
	pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti	
	dell'ordinamento vigente;	
	- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni	
	Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo	
	svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali	
	accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.	
	11, commi 2 e 3 della medesima legge;	
	- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in	
	collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di	
	procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività	

di conservazione, caratterizzazione e studio di materiali vegetali di interesse

agrario a rischio di erosione genetica;

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti per quanto attiene la conservazione e la tutela della biodiversità agraria e alla relativa conservazione del germoplasma, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

#### **Art. 2 - Finalità**

Il CREA – Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo con sede a Monsampolo del Tronto e ASSAM intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni nell'ambito della conservazione e tutela della biodiversità di interesse agrario delle Marche, con la finalità di indagare, reperire,

conservare e caratterizzare le accessioni vegetali erbacee (annuali e poliennali) di interesse agrario presenti e segnalate nel territorio marchigiano.

### **Art. 3 - Responsabilità**

Il responsabile dell'attività per ASSAM sarà la Dr.ssa Ambra Micheletti; il responsabile dell'attività per il CREA – Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo con sede a Monsampolo del Tronto sarà la Dr.ssa Sara Sestili.

### **Art. 4 - Attività ed impegni reciproci**

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, Il CREA – Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo con sede a Monsampolo del Tronto e ASSAM si impegnano vicendevolmente a:

– Reperire nuovi materiali autoctoni sul territorio regionale, anche attraverso sopralluoghi in loco;

– Conservare le accessioni reperite o di nuovo reperimento nella Banca regionale del germoplasma situata a Monsampolo del Tronto, attraverso le strutture già esistenti, aggiornando i relativi data base, rinnovando i semi in conservazione;

– Caratterizzare i materiali vegetali dal punto di vista morfologico e molecolare;

– Caratterizzare i materiali per l'iscrizione al repertorio regionale della biodiversità e all'anagrafe nazionale;

– Contribuire alla gestione della rete di conservazione delle risorse genetiche (Banca del germoplasma, campi catalogo, rete degli agricoltori custodi);

– Divulgare tra gli operatori del settore e tra i tecnici, anche in



formazione, i valori della biodiversità.

#### **Art. 5 - Modalità operative e relazioni**

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti prevedono la stesura di convenzioni operative annuali. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti nonché le risorse finanziarie che verranno impiegate e ristrate (con le modalità previste nell'art. 6)

Inoltre, le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante l'anno.

#### **Art. 6 - Spese e rendicontazione<sup>1</sup>**

In relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo, è riconosciuto al CREA – Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo con sede a Monsampolo del Tronto, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo che verrà quantificato e dettagliato, per attività e tempistiche, in successive convenzioni operative, cui sarà allegato un piano finanziario specifico.

Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e delle Convenzioni operative che

---

<sup>1</sup> Articolo da inserire solo nell'ipotesi in cui sia previsto il rimborso delle spese sostenute

saranno eventualmente sottoscritte e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.

I costi saranno computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo. Verranno rendicontate esclusivamente le spese relative al personale (ricercatori, tecnici, amministrativi e manodopera in campo, anche stagionale), alle missioni, agli acquisti di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività previste nella convenzione operativa.

#### **Art. 7 - Riservatezza**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

#### **Art. 8 – Tutela del background**

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Resta inteso che i materiali genetici reperiti, conservati e caratterizzati nell'ambito del programma finanziato dalla Regione Marche, proprio per l'interesse pubblico della conservazione della

biodiversità, non sono in quanto tali brevettabili né utilizzabili in esclusiva a scopi commerciali.

#### **Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati**

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

#### **Art. 10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo**

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà scadenza il 31/12/2021.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### **Art. 11 - Trattamento dati personali**

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla

protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Per il CREA: il titolare del trattamento dati dell'Ente è il CREA nella persona del rappresentante legale, il Responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Dott. Teodoro Cardi.

Per ASSAM: il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Andrea Bordoni; il Responsabile della protezione dei dati personali è il Dott. Uriano Meconi.

#### **Art. 12 - Responsabilità**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

#### **Art. 13 - Diritto di recesso**

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini

di risultati l'ASSAM si impegna a corrispondere al CREA – Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo con sede a Monsampolo del Tronto l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

#### **Art. 14 - Disciplina delle controversie**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

#### **Art. 15 - Norme applicabili**

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 16 - Oneri fiscali**

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi euro<sup>2</sup> 64,00 che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale –

---

<sup>2</sup> Per gli Accordi e le Convenzioni stipulate in maniera cartacea od in modalità informatica con firma digitale, va applicata l'imposta di bollo di euro 16.00 ogni quattro facciate o 100 righe. Cfr art. 5 D.P.R. 642/72, "Definizione di foglio e di pagina":  
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'intero importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all'altra parte<sup>3</sup>, che avverrà tramite bonifico bancario su IBAN IT19S0100503382000000218660 per bonifico *ORDINARIO*, (o **per gli enti pubblici sul conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia n. 79347, IBAN IT98F0100003245348300079347**), intestato al CREA, nella causale dovrà essere inserito "Rimborso imposta di bollo su Accordo ex art 15, L. 241/90 CREA-ASSAM, prot. n....".

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li.....

per l'ASSAM

per il CREA

Il Direttore

Il Commissario Straordinario

Dott. Andrea Bordoni

Dott. Gian Luca Calvi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

*b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.*

*Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate*

<sup>3</sup> salva l'applicabilità dell'articolo 16 della Tabella B annessa al DPR n° 642/72, con esclusivo riferimento ai rapporti fra gli Enti tassativamente elencati e per i documenti fra loro scambiati